CAPO VI
Prescrizioni comuni a tutti i trattamenti

Per quanto non previsto dai capi che precedono, ai trattamenti ivi indicati si applicano, altresì, le seguenti prescrizioni:

1) Dati idonei a rivelare lo stato di salute

Il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute deve essere effettuato anche nel rispetto dell'autorizzazione n. 2/1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 29 novembre 1997, n. 279.

Il trattamento dei dati genetici non è consentito nei casi previsti dalla presente autorizzazione.

2) Modalità di trattamento

Fermi restando gli obblighi previsti dagli articoli 9, 15, 17 e 28 della legge n. 675/1996, concernenti i requisiti dei dati personali, la sicurezza e i limiti posti ai trattamenti automatizzati volti a definire il profilo o la personalità degli interessati, nonché il trasferimento all'estero dei dati, il trattamento dei dati sensibili deve essere effettuato unicamente con logiche e forme di organizzazione dei dati strettamente correlate alle finalità indicate nei capi che precedono.

Resta inoltre fermo l'obbligo di informare l'interessato, ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 3, della legge n. 675/1996, anche quando i dati sono raccolti presso terzi.

3) Conservazione dei dati

Nel quadro del rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 9, comma 1, lett. *e)*, della legge 31 dicembre 1996, n. 675/1996, i dati sensibili possono essere conservati per un periodo non superiore a quello necessario per perseguire le finalità ovvero per adempiere agli obblighi o agli incarichi menzionati nei precedenti capi, verificando anche periodicamente la stretta pertinenza e la non eccedenza dei dati trattati.

Restano fermi i diversi termini di conservazione previsti dalle leggi o dai regolamenti.

Resta altresì fermo quanto previsto nel Capo II in materia di sondaggi e di ricerche.

4) Richieste di autorizzazione

I titolari dei trattamenti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente autorizzazione non sono tenuti a presentare una richiesta di autorizzazione a questa Autorità, qualora il trattamento che si intende effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette.

Le richieste di autorizzazione pervenute o che perverranno anche successivamente alla data di adozione del presente provvedimento, devono intendersi accolte nei termini di cui al provvedimento medesimo.

Il Garante non prenderà in considerazione richieste di autorizzazione per trattamenti da effettuarsi in difformità alle prescrizioni del presente provvedimento, salvo che il loro accoglimento sia giustificato da circostanze del tutto particolari o da situazioni eccezionali non considerate nella presente autorizzazione.

5) Norme finali

Restano fermi gli obblighi previsti da norme di legge o di regolamento o dalla normativa comunitaria che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in materia di trattamento di dati personali e, in particolare:

a) dalla legge 20 maggio 1970, n. 300;

b) dalla legge 5 giugno 1990, n. 135.

Restano altresì fermi gli obblighi deontologici, nonché gli obblighi di legge che vietano la rivelazione senza giusta causa e l'impiego a proprio o altrui profitto delle notizie coperte dal segreto professionale.

Resta ferma, infine, la possibilità di diffondere dati anonimi anche aggregati.

6) Efficacia temporale e disciplina transitoria

La presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 30 novembre 1997, fino al 30 settembre 1998.

Qualora alla data odierna il trattamento non sia già conforme alle prescrizioni della presente autorizzazione, il titolare può adeguarsi ad esse entro il 15 gennaio 1998, sempreché le caratteristiche del trattamento non permettano un adeguamento entro un termine più breve.

La presente autorizzazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 1997

Il Presidente

6.2.6. Autorizzazione n. 6/1997 al trattamento di alcuni dati sensibili da parte degli investigatori privati.

PROVVEDIMENTO 29 dicembre 1997.

IL GARANTE

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675/1996, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Visto, in particolare, l'articolo 22, comma 1, della citata legge n. 675/1996, il quale individua come "sensibili" i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

Considerato che il trattamento di questi dati da parte di privati ed enti pubblici economici è permesso, di regola, solo previa autorizzazione di questa Autorità e con il consenso scritto degli interessati (articolo 22, comma 1, legge n. 675/1996);

Considerato che una speciale disposizione (articolo 22, comma 4, legge n. 675/1996) permette di trattare i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale senza il consenso degli interessati, quando il trattamento autorizzato dal Garante è necessario per svolgere una investigazione nell'ambito di un procedimento penale (articoli 190 del codice di procedura penale e 38 delle relative norme di attuazione) o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto di rango pari a quello dell'interessato;

Considerato che il Garante ha già rilasciato un'autorizzazione di ordine generale relativa ai dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (n. 2/1997, emanata il 27 novembre 1997), anche in riferimento alle predette finalità di ordine giudiziario;

Considerato che numerosi trattamenti aventi tali finalità sono effettuati con l'ausilio di investigatori privati e che è pertanto opportuno integrare le prescrizioni dell'autorizzazione n. 2/1997 mediante un ulteriore provvedimento di ordine generale che tenga conto dello specifico contesto dell'investigazione privata, anche al fine di armonizzare le prescrizioni da impartire alla categoria;

Ritenuta la necessità di applicare anche al caso di specie le considerazioni già espresse con l'autorizzazione n. 2/1997 per ciò che riguarda la natura provvisoria delle autorizzazioni generali e i criteri direttivi prescelti per la determinazione delle relative prescrizioni;

Considerato che ulteriori misure ed accorgimenti saranno prescritti dal Garante all'atto della sottoscrizione dell'apposito codice di deontologia e di buona condotta che il Garante è in procinto di promuovere (articolo 22, comma 4, legge n. 675/1996):

AUTORIZZA

gli investigatori privati a trattare i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, secondo le prescrizioni di seguito indicate.

1) Ambito di applicazione e finalità del trattamento

L'autorizzazione è rilasciata, anche senza richiesta, alle persone fisiche e giuridiche, agli istituti, agli enti, alle associazioni e agli organismi che esercitano un'attività di investigazione privata autorizzata con licenza prefettizia (articolo 134 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni).

Il trattamento può essere effettuato unicamente:

a) per permettere a chi conferisce uno specifico incarico di far valere o difendere in sede giudiziaria un proprio diritto di rango pari a quello del soggetto al quale si riferiscono i dati, ovvero di un diritto della personalità o di un altro diritto fondamentale ed inviolabile;

b) su incarico di un difensore nell'ambito del procedimento penale, per ricercare e individuare elementi a favore del relativo assistito da utilizzare ai soli fini dell'esercizio del diritto alla prova (articoli 190 del codice di procedura penale e 38 delle relative norme di attuazione).

Restano ferme le altre autorizzazioni generali rilasciate ai fini dello svolgimento delle investigazioni nel procedimento penale o per l'esercizio di un diritto in sede giudiziaria, in particolare:

a) nell'ambito dei rapporti di lavoro (autorizzazione n. 1/1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 21 novembre 1997, n. 272);

b) relativamente ai dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (autorizzazione generale n. 2/1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 29 novembre 1997, n. 279);

c) da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni (autorizzazione generale n. 3/1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 29 novembre 1997, n. 279);

d) da parte dei liberi professionisti iscritti in albi o elenchi professionali, ivi inclusi i difensori e i relativi sostituti ed ausiliari (autorizzazione generale n. 4/1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 dicembre 1997, n. 281).

2) Categorie di dati e interessati ai quali i dati si riferiscono

Il trattamento può riguardare i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, qualora ciò sia strettamente indispensabile per eseguire specifici incarichi conferiti per scopi determinati e legittimi nell'ambito delle finalità di cui al punto 1).

I dati devono essere pertinenti e non eccedenti rispetto agli incarichi conferiti.

3) Modalità di trattamento

Gli investigatori privati non possono intraprendere di propria iniziativa investigazioni, ricerche o altre forme di raccolta di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Tali attività possono essere eseguite esclusivamente sulla base di un apposito incarico conferito per iscritto, anche da un difensore, per le esclusive finalità di cui al punto 1).

L'atto di incarico deve menzionare in maniera specifica il diritto che si intende esercitare in sede giudiziaria, ovvero il procedimento penale al quale l'investigazione è collegata, nonché i principali elementi di fatto che giustificano l'investigazione e il termine ragionevole fissato per la sua ultimazione.

I dati devono essere registrati ed elaborati mediante logiche e forme di organizzazione strettamente correlate alle finalità di cui al punto 1).

L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati deve essere informata ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge n. 675/1996, ponendo in particolare evidenza l'identità e la qualità professionale dell'investigatore nonché la natura facoltativa del conferimento dei dati.

Nel caso in cui i dati sono raccolti presso terzi, è necessario informare l'interessato e acquisire il suo consenso scritto (articoli 10, commi 3 e 4 e 22, comma 4, legge n. 675/1996), solo se i dati sono trattati per un periodo superiore a quello strettamente necessario per esercitare il diritto in sede giudiziaria o per svolgere le investigazioni difensive, oppure se i dati sono utilizzati per ulteriori finalità non incompatibili con quelle precedentemente perseguite.

Il difensore o il soggetto che ha conferito l'incarico devono essere informati periodicamente dell'andamento dell'investigazione, anche al fine di permettere loro una valutazione tempestiva circa le determinazioni da adottare riguardo all'esercizio del diritto in sede giudiziaria o al diritto alla prova.

L'investigatore privato deve eseguire personalmente l'incarico ricevuto e non può avvalersi di altri investigatori non indicati nominativamente all'atto del conferimento dell'incarico.

Nel caso in cui si avvalga di collaboratori interni designati quali responsabili o incaricati del trattamento in conformità a quanto previsto dagli articoli 8 e 19 della legge n. 675/1996, l'investigatore privato deve vigilare con cadenza almeno settimanale sulla puntuale osservanza delle norme di legge e delle istruzioni impartite. Tali soggetti possono avere accesso ai soli dati strettamente pertinenti alla collaborazione ad essi richiesta.

Per quanto non previsto nella presente autorizzazione, il trattamento deve essere effettuato nel rispetto delle ulteriori prescrizioni contenute nella citata autorizzazione generale n. 2/1997, in particolare per ciò che riguarda le informazioni relative ai nascituri e ai dati genetici.

Il trattamento dei dati deve inoltre rispettare le prescrizioni di un apposito codice di deontologia e di buona condotta, che il Garante è in procinto di promuovere ai sensi degli articoli 22, comma 4 e 31, comma 1, lett. *h)*, della legge n. 675/1996.

4) Conservazione dei dati

Nel quadro del rispetto dell'obbligo previsto dall'articolo 9, comma 1, lett. e) della legge n. 675/1996, i dati sensibili possono essere conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per eseguire l'incarico ricevuto.

A tal fine deve essere verificata costantemente, anche mediante controlli periodici, la stretta pertinenza e la non eccedenza dei dati rispetto alle finalità perseguite e all'incarico conferito.

Una volta conclusa la specifica attività investigativa, il trattamento deve cessare in ogni sua forma, fatta eccezione per l'immediata comunicazione al difensore o al soggetto che ha conferito l'incarico.

La mera pendenza del procedimento al quale l'investigazione è collegata, ovvero il passaggio ad altre fasi di giudizio in attesa della formazione del giudicato, non costituiscono, di per se stessi, una giustificazione valida per la conservazione dei dati da parte dell'investigatore privato.

5) Comunicazione e diffusione dei dati

I dati possono essere comunicati unicamente al soggetto che ha conferito l'incarico.

I dati non possono essere comunicati ad un altro investigatore privato, salvo che questi sia stato indicato nominativamente nell'atto di incarico e la comunicazione sia necessaria per lo svolgimento dei compiti affidati.

I dati idonei a rivelare lo stato di salute possono essere diffusi solo se è necessario per finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei reati (articolo 23, comma 4, della legge n. 675/1996), con l'osservanza delle norme che regolano la materia.

I dati relativi alla vita sessuale non possono essere diffusi.

6) Richieste di autorizzazione

I titolari dei trattamenti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente autorizzazione non sono tenuti a presentare una richiesta di autorizzazione a questa Autorità, qualora il trattamento che si intende effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette.

Le richieste di autorizzazione pervenute o che perverranno anche successivamente alla data di adozione del presente provvedimento, devono intendersi accolte nei termini di cui al provvedimento medesimo.

Il Garante non prenderà in considerazione richieste di autorizzazione per trattamenti da effettuarsi in difformità alle prescrizioni del presente provvedimento, salvo che il loro accoglimento sia giustificato da circostanze del tutto particolari o da situazioni eccezionali non considerate nella presente autorizzazione.

7) Norme finali

Restano fermi gli obblighi previsti da norme di legge o di regolamento, ovvero dalla normativa comunitaria, che stabiliscono divieti o limiti in materia di trattamento di dati personali e, in particolare:

a) dagli articoli 4 (impianti e apparecchiature per finalità di controllo a distanza dei lavoratori) e 8 (indagini sulle opinioni del lavoratore o su altri fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale) della legge 20 maggio 1970, n. 300;

b) dalla legge 5 giugno 1990, n. 135, in materia di sieropositività e di infezione da HIV;

c) dalle norme processuali o volte a prevenire discriminazioni;

d) dall'articolo 734-*bis* del codice penale, il quale vieta la divulgazione non consensuale delle generalità o dell'immagine della persona offesa da atti di violenza sessuale.

Restano fermi gli obblighi previsti dagli articoli 9, 15, 17 e 28 della legge n. 675/1996, concernenti i requisiti dei dati personali, la sicurezza, i limiti posti ai trattamenti automatizzati volti a definire il profilo o la personalità degli interessati, nonché il trasferimento all'estero dei dati.

Restano fermi, in particolare, gli obblighi previsti in tema di liceità e di correttezza nell'uso di strumenti o apparecchiature che permettono la raccolta di informazioni anche sonore o visive, ovvero in tema di accesso a banche dati o di cognizione del contenuto della corrispondenza e di comunicazioni o conversazioni telefoniche, telematiche o tra soggetti presenti.

Resta ferma la facoltà per le persone fisiche di trattare direttamente dati per l'esclusivo fine della tutela di un proprio diritto in sede giudiziaria, anche nell'ambito delle investigazioni relative ad un procedimento penale. In tali casi, la legge n. 675/1996 non si applica anche se i

dati sono comunicati occasionalmente ad una autorità giudiziaria o a terzi, sempreché i dati non siano destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione (art. 3, legge n. 675/1996).

8) Efficacia temporale e disciplina transitoria

La presente autorizzazione ha efficacia fino al 30 settembre 1998.

Qualora alla data odierna il trattamento non sia già conforme alle prescrizioni della presente autorizzazione, il titolare può adeguarsi ad esse entro il 20 gennaio 1998, sempreché le caratteristiche del trattamento non permettano un adeguamento entro un termine più breve.

Resta ferma la data del 31 dicembre 1997 prevista dall'autorizzazione n. 2/1997 per l'adeguamento alle relative prescrizioni.

La presente autorizzazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 1997

Il Presidente

6.3. Autorità di controllo comune Schengen.

6.3.1. Primo rapporto 1995-1997. BPH/div. SCHENGEN IT

Autorità di controllo comune

Bruxelles, 27 marzo 1997
SCH/Aut-cont (97) 27 riv.
Traduzione: orig. FR

Rapporto sulle attività dell'Autorità di controllo comune di Schengen Marzo 1995 - marzo 1997 (*)

(*) Si riproduce il testo nella traduzione curata dal Segretariato dell'ACC.

PREFAZIONE.

Tra i grandi progetti di cooperazione tra forze di polizia, gli accordi di Schengen e il Sistema d'informazione SIS costituiscono un banco di prova.

Nonostante la Convenzione di applicazione di Schengen contempli disposizioni soddisfacenti in materia di diritti delle persone, di sicurezza dei dati e di controllo del sistema informatico, i successivi rinvii della sua messa in applicazione hanno rischiato che il sistema - che, per ragioni di efficacia, acquisiva maggiore capacità - superasse in velocità l'applicazione dei principi.

Questa situazione era preoccupante in un momento in cui venivano già sviluppati altri progetti di cooperazione europea nell'ambito dei quali gli imperativi di efficacia risultavano prioritari.

Una tale situazione avrebbe potuto pregiudicare il controllo della protezione dei dati se, nel 1992, non fosse stata istituita un'Autorità di controllo comune provvisoria.

Lo scambio di informazioni e la cooperazione di polizia, giudiziaria e doganale, sono chiaramente divenuti, come misure compensative della libera circolazione delle persone, i mezzi necessari per lottare contro il terrorismo, il traffico di stupefacenti e la grande criminalità, per garantire la sicurezza e per controllare i flussi migratori. Ne sono esempio, oltre a Schengen, le Convenzioni di Europol e di Dublino.

E' tuttavia importante che il o i capitali dedicati alla protezione delle informazioni relative alle persone fisiche e agli organi di controllo comuni o nazionali competenti in questo settore non si limitino a pure e semplici clausole stilistiche.

Questa prima relazione verte su due anni di attività ed è in primo luogo la cronistoria incompiuta di un negoziato condotto passo per passo con gli Stati-parti contraenti per consolidare nella prassi, in conformità del disposto della Convenzione, l'indipendenza e l'autorità di un organo di controllo istituito per vigilare al rispetto dei diritti delle persone che costituiscono l'oggetto dello scambio di informazioni.

Più che semplice banco di prova, l'Autorità di controllo comune Schengen, in quanto precursore, è chiamata a svolgere un vero e proprio ruolo di primo piano.

Alex Türk

Marzo 1997

Capitolo 1. Richiami.

1.1. I testi pertinenti

L'Accordo di Schengen è stato firmato il 14 giugno 1985 dai governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese. E' stato provvisoriamente applicato il giorno successivo a quello della firma (articolo 32) ed è entrato in vigore il 2 marzo 1986.

Espressione della volontà di creare uno spazio comune di circolazione delle merci e delle persone per evitare il riprodursi di incidenti come quelli legati, l'anno precedente, allo sciopero bianco dei doganieri italiani (camion stranieri bloccati alle frontiere, sbarramenti di protesta in Francia, perturbazione dell'intera rete stradale europea), l'Accordo di Schengen mirava innanzi tutto a sopprimere gradualmente i controlli alle frontiere comuni degli Stati firmatari. Appena 7 dei 33 articoli dell'Accordo riguardavano la cooperazione tra forze di polizia e la lotta contro l'immigrazione.

La Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, firmata dalle stesse Parti contraenti il 19 giugno 1990, ha invece sviluppato, per fini legati ai controlli alle frontiere esterne comuni, la cooperazione di polizia, doganale e giudiziaria, quale contromisura necessaria, considerati i dibattiti nazionali sull'insicurezza e l'immigrazione, all'apertura decisa cinque anni prima.

Una delle misure fondamentali del dispositivo di cooperazione è stata la creazione di un sistema di informazione comune, il Sistema d'informazione Schengen (Titolo IV della Convenzione).

L'istituzione di questo Sistema ha indotto, per effetto dei testi nazionali ed internazionali che obbligano al rispetto di princìpi di protezione dei dati, la creazione, sull'esempio di modelli nazionali di autorità di controllo indipendenti competenti in questo settore, di un'Autorità di controllo comune.

La Convenzione di applicazione, la cui entrata in vigore è soggetta a ratifica, approvazione o accettazione e la cui messa in applicazione è subordinata al fatto che "le condizioni preliminari per la sua applicazione siano soddisfatte e che i controlli alle frontiere esterne siano effettivi", è entrata in vigore il 1 settembre 1993 ed è stata messa in applicazione il 26 marzo 1995. La data inizialmente prevista era il 1 gennaio 1993.

Aperta all'adesione di altri Stati membri delle Comunità europee (articolo 140), la Convenzione ha permesso l'allargamento dello spazio Schengen all'Italia, la Spagna, il Portogallo, la Grecia e l'Austria anche se, al momento, solo la Spagna e il Portogallo soddisfano tutte le condizioni per inserire dati nel SIS, accedere alle informazioni in esso contenute e partecipare a pieno titolo alle riunioni di tutti gli organi Schengen e, in particolare, dell'Autorità di controllo comune.

Più di recente, il 1 maggio 1996, i cinque paesi nordici, legati dall'accordo sull'Unione nordica dei passaporti che ha istituito la libera circolazione delle persone tra i rispettivi territori e le isole Far Oer, hanno ottenuto lo status di osservatori.

Il 19 dicembre 1996, la Danimarca, la Finlandia e la Svezia, stati membri dell'Unione europea, hanno firmato l'Accordo di adesione a Schengen.

Islanda e Norvegia, non essendo membri dell'Unione europea, hanno beneficiato, grazie ad un Accordo di cooperazione firmato lo stesso giorno, dello status di membri associati. Ai sensi di detto Accordo, la Convenzione di Schengen viene applicata nel territorio di questi due paesi, ad eccezione delle disposizioni relative al controllo delle merci. Islanda e Norvegia non possono tuttavia prendere formalmente parte alle decisioni. Questi due Stati partecipano quindi pienamente al funzionamento del Sistema d'informazione Schengen.

1.2. Organi comuni preposti all'applicazione della Convenzione

Ai fini dell'applicazione della Convenzione, le Parti contraenti hanno istituito due organi:

— Il Comitato esecutivo, composto dei ministri competenti per l'attuazione della Convenzione in ogni Stato parte, ha per compito generale di vigilare alla corretta applicazione della Convenzione e dispone di una serie di competenze specifiche (articolo 131).

— L'Autorità di controllo comune (ACC), composta di due rappresentanti di ogni autorità nazionale di controllo, ha il compito di verificare la corretta esecuzione delle disposizioni della Convenzione per quanto riguarda l'unità di supporto tecnico del SIS (articolo 115). Dispone inoltre di competenze più generali in materia di protezione dei dati.

Oltre a questi due organi, il sistema Schengen gravita attorno al Gruppo centrale, dal quale dipendono un Comitato di orientamento SIS nonché diversi gruppi di lavoro, alcuni dei quali istituiti dalla stessa Convenzione.

Gli organi Schengen sono assistiti da un Segretariato. Questo compito è svolto dal Segretariato generale dell'Unione economica del Benelux, la cui sede è a Bruxelles.

L'organigramma figura in allegato.

1.3. Obiettivo ed architettura del Sistema d'informazione Schengen

Il Titolo IV della Convenzione è interamente dedicato al Sistema d'informazione Schengen (SIS).

L'articolo 93 della Convenzione precisa che il SIS "avvalendosi delle informazioni trasmesse per il suo tramite, ha lo scopo di preservare l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, compresa la sicurezza dello Stato, e di assicurare l'applicazione delle disposizioni sulla circolazione delle persone stabilite nella presente Convenzione".

Le informazioni registrate nel sistema

L'articolo 94 elenca limitativamente le categorie di dati che possono essere registrati nel sistema. Gli articoli da 95 a 100 precisano i motivi che giustificano l'inserimento delle segnalazioni.

La categorie di dati riguardano le persone, gli oggetti e i veicoli.

Per quanto riguarda le persone, nel sistema possono essere inseriti cognome e nome, alias, segni fisici particolari, oggettivi ed inalterabili, indicazione eventuale del fatto che la persona è armata o violenta e linea di condotta da eseguire in caso di individuazione della persona in questione.

E' vietato menzionare informazioni dette "sensibili" quali la razza, le opinioni politiche, la confessione religiosa o altre convinzioni nonché informazioni relative allo stato di salute o la vita sessuale. Le finalità che giustificano l'inserimento di una segnalazione nel SIS sono le seguenti:

a) A prescindere dalla cittadinanza della persona:
arresto per fini di estradizione
ricerca in caso di scomparsa, ricerca di minori o di persone che devono essere internate per decisione di un'autorità competente (articolo 97);
arresto ai fini di comparizione dinanzi all'autorità giudiziaria, anche in qualità di testimone, nell'ambito di un procedimento penale o dell'esecuzione di una pena privativa della libertà (articolo 98);
sorveglianza discreta e controllo specifico ai fini della repressione di reati penali o della prevenzione di minacce gravi per la sicurezza dello Stato (articolo 99).

b) Per gli stranieri, ossia chiunque non sia cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee (v. definizione all'articolo 1, 6° capoverso):
non ammissione nel territorio a seguito di un provvedimento amministrativo o giudiziario adottato nel rispetto delle regole procedurali nazionali o fondato su un rischio per l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica o la sicurezza nazionale o sul fatto che lo straniero in questione abbia violato la normativa nazionale relativa all'ingresso e al soggiorno degli stranieri (articolo 96).

Per quanto riguarda gli oggetti, nel sistema possono essere inseriti solo dati relativi al nome del proprietario di veicoli, armi da fuoco, documenti e banconote rubati, sottratti o smarriti, ricercati per fini di sequestro o di prova nell'ambito di un procedimento penale (articolo 100).

Per quanto riguarda i veicoli, possono essere registrati dati relativi a quei veicoli ricercati per fini di sorveglianza discreta o di controllo specifico (articolo 99 già citato). Questa categoria permette di registrare informazioni relative al conducente e ai passeggeri del veicolo sorvegliato.

Destinatari delle informazioni

Gli articoli 92 e 101 della Convenzione precisano che le autorità designate dalle Parti contraenti possono accedere, mediante consultazione automatizzata o non automatizzata:

— all'insieme dei dati inseriti nel SIS in occasione dei controlli di frontiera e degli accertamenti e di altri controlli di polizia e di dogana effettuati all'interno del territorio in conformità del diritto nazionale;

— alla sola categoria di segnalazioni per fini di non ammissione in caso di rilascio di visti e permessi di soggiorno e di amministrazione degli stranieri nel quadro delle disposizioni della Convenzione relative alla circolazione degli stranieri.

L'elenco delle autorità abilitate a consultare direttamente i dati inseriti nel SIS deve essere comunicato al Comitato esecutivo (articolo 101, 4° comma).

Architettura del Sistema d'informazione Schengen

Diversi articoli del Titolo IV prescrivono il rispetto di diverse misure di ordine tecnico, ma la descrizione generale del sistema figura all'articolo 92.

Il Sistema d'informazione Schengen (SIS) si compone di una sezione nazionale (N.SIS) presso ogni Parte contraente e di un'unità di supporto tecnico (C.SIS) istituita e mantenuta in comune, la cui responsabilità incombe alla Repubblica francese.

L'unità di supporto tecnico ha sede a Strasburgo ed ha il compito di rendere materialmente identici tutti gli N.SIS. A tal fine, il C.SIS contiene un archivio di dati che garantisce l'identità degli archivi nazionali mediante la trasmissione di informazioni on line.

La trasmissione dei dati avviene nel rispetto dei protocolli e delle procedure definiti in comune dalle Parti contraenti per l'unità di supporto tecnico.

L'articolo 118, 4° comma prevede le misure di sicurezza necessarie per l'unità di supporto tecnico. Tali misure sono identiche a quelle richieste per ogni N.SIS (articolo 118, 1°, 2° e 3° comma).

1.4. Gli uffici SIRENE

Gli uffici SIRENE (Supplementi d'informazione richiesti per l'ingresso nazionale) sono una creazione degli Stati-parte non esplicitamente prevista dalla Convenzione.

In ogni Stato Schengen, gli uffici SIRENE sono incaricati di procedere, sulla base del SIS, allo scambio di informazioni supplementari e fungono da intermediari nelle consultazioni tra i vari Stati sulla condotta da adottare in caso di esecuzione di una segnalazione.

Compiti e attività degli uffici SIRENE sono concretamente definiti in un manuale comune detto "Manuale SIRENE". Il loro ruolo consiste essenzialmente nel procedere a consultazioni preliminari alla creazione di segnalazioni, a scambi di informazioni, al controllo delle segnalazioni multiple e alla definizione di ordini di priorità.

CAPITOLO 2. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.

2.1. Una legge ed un'autorità di controllo nazionale: condizioni preliminari all'applicazione della Convenzione

Gli Stati-parti hanno posto diverse condizioni preliminari all'applicazione della Convenzione nei rispettivi territori. L'Atto finale richiama il carattere imperativo di queste condizioni.

Tra di esse figura l'obbligo, per ogni Stato-parte, di dotarsi, prima di procedere alla trasmissione di dati personali, di un'autorità nazionale di controllo indipendente (articoli 114 e 128) e di una legge sulla protezione dei dati.

Per quanto riguarda il trattamento automatizzato o meno dei dati trasmessi, la Convenzione prevede le seguenti disposizioni:

a) Trattamento automatizzato di dati trasmessi in applicazione del Titolo IV relativo al SIS:

Articolo 117

Ciascuna Parte contraente prenderà, al più tardi al momento dell'entrata in vigore della Convenzione, le disposizioni nazionali necessarie per raggiungere un livello di protezione dei dati di natura personale almeno pari a quello derivante dai princìpi della Convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone nei riguardi del trattamento automatizzato dei dati di natura personale, nel rispetto della Raccomandazione R 15 (87) del 17 settembre 1987 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa tendente a regolare l'uso dei dati di natura personale nel settore della polizia.

La trasmissione di dati di natura personale potrà avvenire soltanto quando le disposizioni di protezione dei dati personali saranno entrate in vigore nel territorio delle Parti contraenti interessate dalla trasmissione.

b) Trattamento automatizzato di altri dati trasmessi in applicazione della Convenzione, ad eccezione di quelli relativi alle domande di asilo:

Articolo 126

Esigenza, al momento dell'entrata in vigore della Convenzione, di un livello di protezione dei dati di natura personale almeno pari a quello derivante dai princìpi della già citata Convenzione del Consiglio d'Europa e trasmissione dei dati subordinata all'efficacia di tale protezione nel territorio delle Parti contraenti interessate dalla trasmissione.

Articolo 129

Per quanto riguarda la trasmissione dei soli dati relativi alla cooperazione di polizia, le Parti contraenti debbono raggiungere un livello di protezione dei dati di natura personale che rispetti i princìpi della già citata Raccomandazione R (87) 15 del 17 settembre 1987 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.

c) Dati trasmessi in applicazione della Convenzione provenienti da un archivio o registrati in un archivio, ad eccezione di quelli relativi alle domande di asilo, al SIS o all'assistenza giudiziaria in materia penale:

Articolo 127

Applicazione del disposto dell'articolo 126 e, per quanto riguarda la trasmissione di dati relativi alla cooperazione di polizia, livello di protezione dei dati che rispetti i princìpi della già citata Raccomandazione R (87) 15.

d) Infine, ai dati che figurano nei dossier si applicano esclusivamente, salvo un'unica eccezione, le disposizioni specifiche di protezione dei dati di cui all'articolo 126, 3° comma, sotto il controllo, se del caso, dell'autorità nazionale competente (articolo 128, 2° comma).

2.2. Sfere d'applicazione rispettive della Convenzione e del diritto nazionale

La Convenzione opera, in materia di protezione dei dati di natura personale, una complessa suddivisione tra la sfera di applicazione delle proprie disposizioni e la sfera di applicazione del diritto nazionale degli Stati-parti.

Diritti delle persone rispetto al SIS

La norma può essere illustrata in questi termini: laddove la Convenzione non prevede disposizioni particolari, è di applicazione il diritto di ogni Parte contraente.

La Convenzione precisa i diritti riconosciuti alle persone e i loro eventuali limiti. Fermo restando il rispetto di tali disposizioni, le persone esercitano i loro diritti in conformità della legislazione di ogni Stato-parte.

a) Diritto di accesso e di comunicazione (articolo 109)

Chiunque può avere accesso alle informazioni contenute nel SIS che lo riguardano. A tal fine, la persona può presentare una richiesta presso le autorità competenti di ogni Stato parte.

Se il diritto nazionale lo prevede, l'autore della domanda può ricevere le informazioni che lo riguardano. Tuttavia, in applicazione del principio della "proprietà dei dati", la comunicazione di queste informazioni è subordinata al fatto che lo Stato in cui è stata presentata la domanda ma che non è l'autore dell'inserimento della segnalazione dia preliminarmente allo Stato autore della segnalazione l'occasione di prendere posizione in merito.

La comunicazione delle informazioni può essere rifiutata se può nuocere all'esecuzione della segnalazione o se ciò risulta necessario ai fini della tutela dei diritti e delle libertà altrui. La comunicazione viene in ogni caso respinta se la persona è segnalata ai fini di sorveglianza discreta.

In allegato sono illustrate le principali caratteristiche della legislazione nazionale di diversi Stati Schengen in materia di esercizio del diritto di accesso alle informazioni oggetto di un trattamento automatizzato.

b) Diritto di rettifica (articolo 110)

Ogni persona può far rettificare dati contenenti errori di fatto che la riguardano o far cancellare dati contenenti errori di diritto che la riguardano. Nella prassi, l'esercizio di questo diritto è ampiamente facilitato dalla comunicazione delle informazioni contenute nel sistema.

c) Diritto di avviare un'azione di rettifica, cancellazione, informazione o indennizzo (articolo 111)

Qualunque persona deve poter adire, nel territorio di ciascuna Parte contraente, la giurisdizione o l'autorità competente relativamente ad una segnalazione che la riguarda. L'esecuzione delle decisioni definitive avviene ad opera dello Stato-parte interessato.

d) Diritto di chiedere una verifica dei dati (articolo 114, 2° comma)

Ogni persona ha il diritto di chiedere alle autorità di controllo nazionali di verificare i dati inseriti nel Sistema d'informazione Schengen che la riguardano nonché l'utilizzazione che ne viene fatta. Se i dati sono stati inseriti da uno Stato diverso da quello

nel quale viene presentata la domanda, il controllo è effettuato in stretto coordinamento con l'Autorità di controllo dello Stato autore della segnalazione.

Se un elenco delle domande presentate negli Stati Schengen relative all'esercizio dei diritti summenzionati non è ancora stato elaborato, dagli elementi d'informazione di cui dispone l'ACC emerge che, per ogni Stato, il numero di tali richieste varia da uno a quaranta per i due anni trascorsi.

Controllo del Sistema d'informazione Schengen

La Convenzione stabilisce i princìpi della protezione dei dati che, fatto salvo il diritto interno di ogni Parte contraente, sono applicabili in caso di trattamento dei dati inseriti nel SIS (articolo 104). Per quanto riguarda il controllo del rispetto di tali principi, la Convenzione opera una ripartizione di competenze tra l'Autorità di controllo comune e le autorità di controllo nazionali (articoli 114 e 115).

La Convenzione elenca i seguenti principi:

a) Principio della finalità della registrazione dei dati e, salvo eccezioni limitativamente elencate, del loro utilizzo:
estradizione, non ammissione, persone scomparse, testimoni, persone citate o condannate, oggetti rubati, persone e veicoli oggetto di sorveglianza discreta o controllo specifico (articoli da 94 a 100 e 102 già citati).

b) Divieto di trattare dati sensibili ed enumerazione limitativa dei dati registrati (articolo 94 già citato).

c) Definizione dei destinatari: accesso limitato alle autorità nazionali competenti in determinati settori e solo per l'adempimento delle loro missioni (articolo 101 già citato).

d) Divieto di copiare le segnalazioni di un'altra Parte contraente in un archivio nazionale e limitazione delle duplicazioni per scopi tecnici (articolo 102).

e) Obbligo di registrazione di ogni decima trasmissione di dati per fini di controllo dell'ammissibilità (articolo 103).

f) Determinazione di una durata di conservazione dei dati (articoli 112 e 113)

g) Obbligo di conservare i dati cancellati per un anno presso l'unità di supporto tecnico per fini di controllo a posteriori della loro esattezza e della liceità del loro inserimento (articolo 113, 2° comma).

Per quanto riguarda il controllo del sistema, la Convenzione stabilisce che ogni Stato-parte debba incaricare un'autorità nazionale di procedere al controllo, in modo indipendente e nel rispetto della legislazione nazionale (articolo 114), dell'archivio della sezione nazionale del Sistema d'informazione Schengen (N.SIS). È compito di tali autorità accertare il rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati della Convenzione e, se del caso, delle disposizioni aggiuntive del diritto nazionale.

Il controllo dell'unità di supporto tecnico (C.SIS) è invece affidato all'Autorità di controllo comune. Questa deve operare nell'osservanza della Convenzione di Schengen, della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei dati, della Raccomandazione del Consiglio d'Europa sui dati di polizia e del diritto francese.